



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- tel. 0862 900142 - Fax 900320

Prot. n. 2826 del 21/6/2017

DECRETO SINDACALE n. 40 del 21.06.2017

Oggetto: Conferimento incarico legale avv. Adriano Calandrella. Ricorso per Cassazione sentenza resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, pubblicata il 23 dicembre 2016, n. 351, nel giudizio n. 66/12 R.G.

IL SINDACO

Premesso che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, esprimendosi sul ricorso in appello proposto da ENEL PRODUZIONE S.p.a. (C.F e P.IVA 05617841001) in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, nei confronti del Comune di Campotosto, ne ha statuito la fondatezza, riformando parzialmente la sentenza n. 5/12 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma;

Rilevata la volontà dell'amministrazione, anche in virtù del rilevante valore economico della vicenda, di proporre ricorso per la cassazione del provvedimento giudiziale in questione, al fine di affermare la piena legittimità dell'operato dell'organo amministrativo e la correttezza del provvedimento di conseguenza adottato e cioè l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ex r.d. n. 639 del 1910, emessa il 5 novembre 2008, con cui il sindaco del Comune di Campotosto le aveva ingiunto di corrispondere la somma di euro 1.532.213,231, a titolo di sovra canoni BIM e rivieraschi, dovuti ex art. 28, comma 4, della legge n. 136 del 1999, per la concessione di due impianti idroelettrici, denominati San Giacomo e Provvidenza, utilizzatori di acque di due fiumi per la produzione di energia elettrica mediante accumulo per pompaggio e la correttezza del provvedimento di conseguenza adottato;

Evidenziata, pertanto, l'urgenza di provvedere al conferimento dell'opportuno incarico legale per garantire i diritti dell'Amministrazione e l'esercizio di tutte le facoltà all'interno del procedimento giudiziale;

Riscontrata, in tal senso, la disponibilità dell'avvocato Adriano Calandrella ad assolvere al ridetto mandato professionale, essendosi già occupato della difesa dell'Ente nei precedenti gradi di giudizio;

Visto il preventivo di spesa proposto dal professionista;

Ritenuto adeguato alla tipologia del giudizio da incardinare il preventivo di spesa nonché pienamente soddisfattiva delle esigenze dell'Amministrazione le previsioni in esso contenute;

Dato atto che per ragioni legate alla necessaria fiduciarità dell'incarico di difesa in giudizio non trova applicazione rispetto al conferimento del medesimo la normativa in materia di appalti pubblici e l'apposizione del codice identificativo di gara "Il contratto di conferimento di singolo e puntuale incarico legale, diversamente dall'incarico complesso di consulenza e patrocinio dell'ente, non costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica" (Cons. Stato Sez. V, 11-05-2012, n. 2730);

Considerato altresì che per costante e recente orientamento giurisprudenziale ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente "l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta (più diffusamente sul punto Tar Campania Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674), l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere". (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671)

Visto il d.lgs. 267/2000;

DECRETA

1. Di impugnare la sentenza n.351/16 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma con cui è stato deciso l'appello iscritto al n. 66/2012, proposto da ENEL PRODUZIONE S.p.a. nei confronti del Comune di Campotosto.
2. Di affidare all'Avv. Adriano Calandrella l'incarico relativo alla ridetta impugnazione;
3. Di sottoscrivere, in qualità di legale rappresentante dell'ente, la procura *ad litem* per conto dell'amministrazione comunale;
4. Di approvare il preventivo, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di impegnare la somma complessiva di € 13.056,28 (quale corrispettivo per l'attività professionale, comprensivo di IVA, RA, oneri accessori e previdenziali, oltre che delle spese per l'attivazione del giudizio pari ad euro 3.599,00) sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 cap.1058.2 in corso di predisposizione, dando atto che la natura della prestazione richiesta non frazionabile esclude eccezionalmente l'applicazione del regime dei dodicesimi, propri della gestione provvisoria;
6. Di dare mandato al Responsabile dell'area amministrativa di adottare il consequenziale atto di liquidazione quale corrispettivo dovuto per la ridetta attività professionale di difesa in giudizio e solo subordinatamente alla presentazione di necessaria fattura.
7. Di dare atto che in caso di adozione di ulteriori atti relativi all'attività processuale che comportino impegni di spesa, gli stessi saranno adottati, qualora legittimi e rispettosi delle vigenti norme di legge, dal responsabile di area amministrativa.

Si attesta la copertura finanziaria sul presente provvedimento sindacale.

Il Sindaco
Ing. Luigi Cannavicci



Il Ragioniere Comunale
Armando Marzi



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

N° 426 DEL 11 LUG. 2017